

Comune di Caponago

Provincia di Milano



REGOLAMENTO **Divieto di fumo** **nei locali** **dell'Amministrazione** **Comunale.**

Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri 14.12.1995.
Legge 11.11.1975 n° 584, modif. dall'art. 52 comma 20,
L. 28.12.2001, n° 448.

INDICE

PREMESSA

Art. 1 Destinatari

Art. 2 Locali in cui vige il divieto

Art. 3 Pubblicizzazione del divieto

Art. 4 Vigilanza sull'osservanza del divieto

Art. 5 Sanzioni

Art. 6 Entrata in vigore

PREMESSA

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione”;

Vista la legge 11 novembre 1975, n. 584, modificata dall’art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 concernente il divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico;

Vista la circolare del Ministero della Sanità 28 marzo 2001, n. 4 “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”;

Visto l’art. 25 del Regio Decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 concernente il testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e dell’infanzia;

Il Comune di Caponago adotta il presente regolamento:

Art. 1 Destinatari

Sono tenuti all’osservanza del presente regolamento, oltre agli utenti che accedono ai locali in cui vige il divieto, tutto il personale dipendente ed ogni altra persona che si trovi a qualsiasi titolo nei locali stessi.

Art. 2

Locali in cui vige il divieto

E' fatto divieto di fumare nei seguenti locali dell'Amministrazione Comunale:

1. tutte le sale di riunione;
2. i locali utilizzati per la formazione e per le conferenze riservate al personale;
3. i locali dove vengono svolte prove di concorsi;
4. gli ascensori ed i montacarichi;
5. i locali antistanti gli sportelli;
6. biblioteca e sala di lettura;
7. sale di attesa per il pubblico;
8. uffici di qualsiasi tipo;
9. corridoi ed ambienti di passaggio del pubblico che accede ai servizi;
10. archivi, locali seminterrati ed ogni altro locale sottoposto alla normativa antincendio;
11. locali utilizzati a qualunque titolo per l'esercizio delle funzioni istituzionali che siano aperti al pubblico;

nonché sugli automezzi di proprietà comunale su cui si effettuino il trasporto di utenti e/o dipendenti;

Per locale "aperto al pubblico" si intende quello al quale la generalità degli utenti e degli amministrati può accedere, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti.

E' fatto comunque divieto di fumare nei luoghi nominativamente indicati nell'art. 1 della legge 11.11.1975, n° 584, ancorché non si tratti di locali aperti al pubblico nel senso sopra indicato.

Art. 3

Pubblicizzazione del divieto

Nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti, in modo e posizione ben visibili, a cura del personale individuato con provvedimento del **Direttore Generale**, appositi cartelli contenenti l'indicazione del divieto stesso nonché della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e del funzionario cui compete accertare l'infrazione.

Per i locali delle aziende, istituzioni e dei gestori in genere, anche privati, di servizi pubblici comunali, all'apposizione dei cartelli provvederà il personale individuato con provvedimento emanato dai rispettivi competenti organi.

Art. 4

Vigilanza sull'osservanza del divieto

Il Direttore Generale individuerà, per ogni struttura amministrativa, area o servizio, uno o più funzionari incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto, di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle, di applicare la sanzione prevista e di riferire eventualmente all'autorità competente ai sensi della legge 24.11.1981, n° 689.

Il funzionario che ha accertato l'infrazione non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi.

Il personale individuato ai sensi dei precedenti commi del presente articolo sarà munito di apposito tesserino di riconoscimento, da rilasciarsi a cura del **Direttore**

Generale, che gli interessati durante il servizio dovranno portare esposto sul pettorale dell'indumento esterno.

Art. 5 Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 7 della legge 11.11.1975, n° 584 come sostituito dall'art. 52 comma 20 della L. 28.12.2001, n° 448 e modificato dal D.L. n° 32 del 03 marzo 2003, le infrazioni alle norme del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

La sanzione a carico dei funzionari incaricati dell'osservanza del divieto, qualora essi non ottemperino alla contestazione e verbalizzazione dell'infrazione è da €uro 200,00 a € 2.000,00.

Art. 6 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo le pubblicazioni previste dal vigente Statuto Comunale.

Il presente Regolamento Comunale è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 10 aprile 2003 divenuta esecutiva in data 29 aprile 2003 .

Dalla Residenza Municipale, 29 aprile 2003

IL SINDACO
CHIESA Ing. Antonio Pierluigi



IL SEGRETARIO COMUNALE
SALPIETRO Dr. Fulvia

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fulvia Salpietro".

Copia del presente Regolamento Comunale è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni a partire dal 30 aprile 2003 al 14 maggio 2003.

Dalla Residenza Municipale, 15 maggio 2003

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALPIETRO Dr. Fulvia

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fulvia Salpietro".

Il presente Regolamento Comunale è entrato in vigore in data 15 maggio 2003

Dalla Residenza Municipale, 15 maggio 2003

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALPIETRO Dr. Fulvia

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fulvia Salpietro".